

N. 9074/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.



Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Presidente

sciogliendo la riserva che precede;
preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa/transattiva della controversia;
considerato che nessuna delle parti ha chiesto un contributo al proprio mantenimento a carico dell'altro coniuge essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;

letti gli artt. 155 e ss. c.c., come modificati dalla L. 54/06;

sentiti i coniugi (la ricorrente deduceva che, dopo un primo periodo di armonia coniugale, l'unione si era deteriorata e il resistente, nonostante le sollecitazioni, non voleva concordare una separazione consensuale; il resistente eccepiva che, in realtà, la crisi del rapporto coniugale trovava la sua ragione nei comportamenti della moglie e perciò spiegava domanda riconvenzionale di addebito della separazione chiedendo la collocazione delle figlie presso di lui: in particolare, precisava di aver cresciuto con cura e dedizione le proprie figlie e di aver acquistato la casa coniugale, scelta vicino al luogo di lavoro della moglie, per favorire gli spostamenti di quest'ultima);

RILEVATO

che dal matrimonio sono nate due figlie,

e) (e che non vi sono ragioni – allo stato – che impediscano la previsione di un affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, ma con esercizio disgiunto della potestà genitoriale nei tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore attesa l'attuale difficile comunicazione tra gli stessi;

che l'affidamento condiviso impegna i genitori ad una più puntuale e proficua collaborazione nell'interesse esclusivo dei figli minori;

che la casa coniugale sita in alla via è abitata attualmente sia dalla ricorrente che dal resistente assieme alle figlie minori;

che lo "stato di fatto" fa registrare all'attualità una compresenza nella casa familiare di entrambi i genitori, nessuno dei quali, nell'interesse della prole, ha inteso, per il momento, lasciare la casa coniugale;

che, allo stato attuale, l'interesse delle minori subirebbe un pregiudizio dal repentino e drastico allontanamento dalla casa familiare di uno dei due coniugi;

che, infatti, le abitudini di vita della famiglia, vedono il padre e la madre dividersi con stabilità i compiti di gestione delle minori (cfr. le dichiarazioni della ricorrente: *“Io accompagno a scuola [...] che entra alle ore [...] mentre mio marito accompagna [...] che entra alle [...]”*);

che, nel valutare i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei due genitori, occorre applicare il principio del «minimo mezzo», cercando, cioè, di ridurre i pregiudizi per i minori non richiesti dalla situazione di crisi familiare;

che, nel caso di specie e vista la situazione come emerge dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti (entrambi i genitori continuano a convivere con le minori, accudendole come nel regime familiare pre-crisi), è fondamentale impedire la perdita radicale delle abitudini di vita di [...] e [...] con uno dei due genitori;

che – secondo la giurisprudenza – a guidare la scelta sui tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore deve essere solo ed esclusivamente l'interesse dei minori, avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si dovrà esplicitare il rapporto, tra le quali sono di certo annoverabili perché meritevoli di tutela, anche le consuetudini di vita già acquisite dagli stessi (Cass., Sez. I, 4 giugno 2010 n. 13619) di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia pregressa ed attuale convivenza stabile (Corte App. Catania, sez. famiglia, persona, minori, decreto 16 agosto 2013, Pres. Quartararo, est. Russo);

che, peraltro, nel caso di specie, dovendo essere comunque assunta una decisione provvisoria e interlocutoria, dovrà privilegiarsi lo “stato di fatto” esistente al momento della pronuncia, che vede le due minori convivere presso la casa coniugale assieme ad entrambi i genitori;

che, in ogni caso – in considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e alla luce dell'attenta valutazione del contesto familiare – risulta utile collocare le minori presso l'abitazione coniugale consentendo ad entrambi i genitori di alternarsi nella gestione delle esigenze familiari;

che il resistente (residente a [...]) lavora tutta la settimana a [...] (tornando a casa solo alle ore [...]), sicché dovrà essere la ricorrente ad occuparsi delle minori durante i giorni infrasettimanali (nel corso dei quali il resistente avrà un diritto di visita per due pomeriggi a settimana, che – peraltro – a causa degli orari di lavoro, potrà probabilmente esercitare per un tempo assai inferiore al necessario);

che la scarsa possibilità delle minori di vedere il padre durante i giorni infrasettimanali e l'esigenza che le minori non siano costrette a spostare il proprio ambiente di vita altrove durante il fine settimana (es.: [...], dove è verosimile che il resistente domicilierà), suggerisce di collocare le minori con il padre presso la casa coniugale nel fine settimana (con diritto di visita della madre);

che le spese di mantenimento delle figlie dovranno essere divise tra le parti *pro quota* per i rispettivi tempi di permanenza nella casa coniugale;

che, comunque, il resistente ha una retribuzione maggiore della ricorrente, sicché deve comunque contribuire in misura maggiore al mantenimento delle minori (a prescindere dai tempi di permanenza nella casa coniugale);

CONSIDERATA

l'esigenza che, nell'esclusivo interesse delle minori, entrambi i genitori si impegnino ad attuare il principio della bigenitorialità secondo il quale "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale" (art. 337 ter, comma I, c.c.);

la necessità che, nell'interesse delle minori, le parti non perdano l'abitudine ad occasioni di sereno incontro tra loro alla presenza di . e , evitando – in tali momenti – di mostrare la propria ostilità reciproca ed, anzi, manifestando la tensione verso la creazione di una maggiore serenità dei rapporti;

la natura provvisoria dei provvedimenti interlocutori qui assunti, i quali vengono adottati in base ad un accertamento sommario e che, perciò, ben potranno essere modificati ex art. 709 ultimo comma, c.p.c. nel corso del giudizio;

l'esigenza di conservazione del luogo di sviluppo armonico delle minori e, quindi, la necessità che la casa coniugale sia abitata dal solo nucleo familiare (senza possibilità, per le parti, di instaurare una convivenza con soggetti estranei a tale nucleo);

P.Q.M.

AUTORIZZA i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;

AFFIDA le figlie minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime;

FISSA il domicilio delle minori presso la casa coniugale sita in alla Via ;

DISPONE che:

1) le minori resteranno con il resistente . dal venerdì alle ore 20.00 fino al lunedì mattina alle ore 8.00 allorché . sarà accompagnata a scuola dalla madre e dal padre; per tale intero periodo la casa coniugale è pertanto assegnata al resistente . con facoltà della ricorrente di conservare nella casa coniugale, in tale periodo, i propri effetti personali; la ricorrente potrà tenere con sé le figlie, a fine settimana alternati, il sabato dall'uscita di scuola (o comunque dalle ore 13.00) o la domenica (dalle ore 10.00) fino alle ore 20.00;

2) le minori resteranno con la ricorrente . nei tempi della settimana residui, per i quali la casa coniugale è assegnata alla ricorrente stessa con facoltà del resistente . di conservare in essa i propri effetti personali; in tali periodi il resistente . potrà tenere con sé le figlie per due pomeriggi a settimana (da definirsi tra le parti) dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

3) il genitore collocatario, nei rispettivi tempi di permanenza, assumerà nell'interesse delle figlie autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;

4) per le festività pasquali le minori saranno, ad anni alterni, con ciascun dei genitori o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;

5) le minori trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore; ciascun genitore trascorrerà in compagnia delle figlie il proprio compleanno;

FA SALVI i diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi delle minori;

DISPONE – considerati i tempi di permanenza delle minori con la madre ed il padre – che contribuisca al mantenimento delle figlie minori mediante corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile di € ossia € a figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT; entrambi i coniugi contribuiranno al 50% alle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per le figlie minori;

FA SALVA ogni ulteriore valutazione in corso di causa;

AFFIDA il nucleo familiare al Servizio Sociale del Comune di affinché valuti l'andamento delle relazioni familiari ed il corretto rispetto del presente provvedimento da parte dei coniugi, elaborando una relazione dettagliata da far pervenire presso la cancelleria del Tribunale di S.Maria C.V. entro il giorno 1/4/2017;

FISSA l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a sé quale G.I. per l'udienza del , ora di rito.

DISPONE comunicarsi la presente ordinanza al P.M. a cura della cancelleria.

ASSEGNA alla parte ricorrente termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa contenente gli elementi previsti dall'art. 163 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.

ASSEGNA alla parte convenuta termine per depositare memoria ai sensi degli artt. 166 e 167, n. 1 e 2 c.p.c. almeno 20 giorni prima dell'udienza.

AVVERTE la parte resistente che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui agli artt 38 e. 167 c.p.c. e che oltre tale termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio

MANDA alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di
S.Maria C.V., 05/01/2017

Il Giudice
(dott. Gaetano Gigliano)